

ALL. A)



CITTA' di C R E M A

AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE MAGGIORE" DI CREMA

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMA E L' AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE MAGGIORE" DI CREMA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA
DELLE SOSTE VEICOLARI NELL'AMBITO DELLE AREE E DELLE
PERTINENZE INTERNE AL COMPLESSO OSPEDALIERO.**

L'anno il giorno Del mese di, in Crema(CR)

PREMESSO:

- Che le aree a parcheggio interne all'Ospedale Maggiore di Crema sono in regime di area privata d'uso privato la cui accessibilità risulta regolamentata da una guardiania;
- Che appare prioritario disciplinare gli spazi di sosta dei veicoli allo scopo di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività ospedaliere e d'emergenza consistenti nella corretta e tempestiva accessibilità delle autoambulanze al pronto soccorso;
- Che in ambito di fruibilità delle aree di sosta per portatori di handicap questi risultino nella effettiva disponibilità dei suoi utilizzatori;
- Che è necessario procedere alla completa messa a norma della segnaletica stradale esistente, sia essa orizzontale, verticale o complementare, onde consentire un coerente utilizzo della medesima da parte degli automobilisti, ma anche la necessità di porre in campo attività sanzionatorie adeguate;
- Che la predetta segnaletica stradale, ed ogni altra modifica che dovesse intercorrere, sia posta preventivamente al vaglio di validazione da parte degli organi di polizia locale;

tutto ciò premesso

TRA

Il Comune di CREMA, di seguito denominato Comune, codice fiscale,
rappresentato da, nato a, il quale interviene nella
sua qualità di pro-tempore

E

L'Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore" di Crema, di seguito denominata Ospedale, con sede in
Crema (CR) in via Ugo Dossena,2 codice fiscale, rappresentato nella persona
del
nato a ... il, il quale interviene nella sua qualità di pro-tempor

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2

L'Ospedale si impegna a :

- a) garantire la perfetta efficienza della segnaletica, orizzontale, verticale, complementare, che dovrà essere preventivamente approvata con atto ordinatorio, dalla polizia locale e comunque conforme al vigente codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285) ed al regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495);
- b) collaborare con il personale dell'ufficio tecnico ospedaliero per garantire la continua efficienza della segnaletica, ovvero attuare tutte quelle migliorie che dovessero essere richieste nel tempo.

Art.3

Il Comune si impegna:

- a) ad adottare, tramite la Polizia Locale, i provvedimenti e le prescrizioni sulla segnaletica orizzontale, verticale, complementare;
- b) a garantire interventi giornalieri di controllo circa il rispetto della segnaletica stradale adottando iniziative di verifica della conformità della segnaletica in atto, elevando, in caso di infrazione, le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- c) ad intervenire tempestivamente in caso di urgenza per cause che compromettano la circolazione dei veicoli d'emergenza;
- d) a fornire consulenza tecnica alla struttura sanitaria al fine di ottimizzare la qualità dl servizio oggetto di Convenzione;
- e) ad incamerare alle casse comunali i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative accertate.

Art.4

E' fatta esclusione per gli organi di polizia locale procedere:

- a) all'accertamento di violazione dei veicoli risultanti privi di regolare assicurazione di responsabilità civile;
- b) all'applicazione di sanzioni accessorie alla violazione che comportino rimozioni di veicoli per fermi/sequestri derivanti da procedimenti a carattere amministrativo che trovino la sola applicazione in ambito di area pubblica, ovvero privata ma di accesso pubblico.

Art.5

La convenzione ha durata biennale, al termine del biennio e in assenza di espressa volontà di recesso di una delle parti, la Convenzione potrà essere riproposta per ulteriori due anni.

Le parti convengono di procedere a periodiche verifiche con cadenza semestrale.

Art. 6

Per qualunque contestazione potesse sorgere nell'esecuzione della presente convenzione, il Foro competente viene eletto concordemente dalle parti, a tutti gli effetti in Cremona.

Art. 7

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1 lettera b) tariffa parte seconda allegato del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131 trattandosi di prestazioni di servizi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

Per l'Ospedale

Per il Comune

www.AlboPretorionale.it